

## REGOLAMENTO (CE) N. 2185/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1959/97 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna, del Portogallo, della Germania e dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1959/97 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha sospeso la pesca del sugarello da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna, del Portogallo, della Germania e dei Paesi Bassi;

considerando che la Spagna ha trasferito il 17 ottobre 1997 alla Francia 4 000 tonnellate di sugarello e il 21 ottobre 1997 all'Irlanda 1 650 tonnellate di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b) (zona CE), VI, VII, VIII a), b), d) ed e) XII e XIV; che deve quindi essere autorizzata la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b) (zona CE), VI, VII, VIII a), b), d) ed e) XII e XIV da parte di navi battenti bandiera della Francia e dell'Irlanda o immatricolate in Francia e in Irlanda;

considerando che lo stato attuale di sfruttamento del contingente di sugarello concesso alla Spagna nelle acque delle divisioni CIEM V b) (zona CE), VI, VII, VIII a), b), d) ed e) XII e XIV consente di trasferire i contingenti in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1997.

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1959/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1959/97 è modificato come segue:

1) Nel titolo del regolamento, dopo i termini «della Germania» sono inseriti i termini «della Francia, dell'Irlanda».

2) All'articolo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b) (zona CE), VI, VII, VIII a), b), d) ed e) XII e XIV effettuata da navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione della Spagna, del Portogallo, della Germania, della Francia, dell'Irlanda e dei Paesi Bassi, è proibita, come pure sono proibiti la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tali catture da parte delle navi suddette dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 277 del 10. 10. 1997, pag. 2.